MEMORIA DIRETTA A S. E. IL SIG. MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA A...

Cesare Pellegrini

MEMORIA

DIRETTA A

S. E. IL SIG. MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

A FAVORE

DEL SIG. ABBATE LUIGI NERICI

CONTRO

IL CONSIGLIO SCOLASTICO

della Provincia di Lucca

LUCCA

TIPOGRAFIA BENEDINI-GUIDOTTI

1866

ECCELLENZA

Il signore Abbate Luigi Nerici di Lucca ha voluto onorare me sottoscritto della sua fiducia, incaricandomi di esporre alla E. V. le ragioni legali che assistono la istanza dal medesimo inviata a codesto Regio Ministero nel giorno 23 del corrente mese di Novembre, relativa alla Deliberazione presa dal Consiglio Provinciale scolastico di Lucca con cui il prefato sig. Nerici veniva licenziato dall' ufficio d' insegnante la Musica nel Reale Istituto femminile di s. Ponziano di questa Città, ufficio che da circa due anni e mezzo disimpegnava —. Ed io sono ben lieto di potere nella presente circostanza prestare il mio patrocinio di Avvocato al ricordato sig. Abbate Nerici non tanto per le egregie doti dell' animo che lo distinguono,

quanto ancora perchè mi è consolante il pensare che io pure concorrerò alla riparazione di un torto grave, ed immeritato; qual riparazione non si farà al certo lungamente aspettare dalla nota imparzialità, e giustizia di Vostra Eccellenza =. Prima per altro di entrare nel merito delle ragioni che in larga copia assistono il mio Rappresentato, giova premettere un poco di storia dei fatti che hanno fornito occasione e pretesto alla succitata Deliberazione Consiliare del 15 Novembre suddetto.

Ecco adunque come stanno le cose.

Per l'avvenuta morte del Prof. di Musica Michele Puccini, rimasto senza Titolare l'insegnamento della musica, e suono di Piano-forte nel Reale Istituto di educazione femminile di s. Ponziano di Lucca, il Consiglio Provinciale scolastico di questa città con suo Deliberato del giorno 6 Aprile 1864 incaricava provvisoriamente dello insegnamento predetto il sig. Abbate Luigi Nerici Professore e Compositore di musica, e come tale qui in Lucca generalmente conosciuto, e stimato, unitamente alla distinta Pianista signora Carolina Borrini. L'Abbate Nerici doveva insegnare i principj della musica, e del suono di piano-forte alle sigg. Educande, e alla sig. Borrini venne affidato l'incarico di compierne il perfezionamento.

Entrarono tosto ambedue in ufficio; ed in questo vennero confermati con deliberazione del prelodato Consiglio del successivo anno scolastico;

se non che tolta la diversità del grado di insegnamento stabilita col deliberato precedente, fu ordinato che tanto il sig. Nerici, quanto la signora Borrini dovessero dare scuola di principj, e di perfezionamento musicale a tutte quelle signore Educande che a loro sarebbero state respettivamente affidate.

Qui occorre intanto avvertire che il compianto Prof. Puccini surricordato lasciava morendo una Vedova, ed otto piccoli figli senza assegnamenti di sorta; e l'Abbate Nerici assumendo l'insegnamento predetto prometteva che avrebbe corrisposto a quella desolata famiglia la metà dei lucri che avrebbe retratto dall'insegnamento medesimo; qual promessa ha puntualmente mantenuto, ed eseguito fino a questi ultimi giorni, avendo costantemente passato alla signora vedova Puccini la somma mensile di circa italiane lire ottanta.

Continuando i due profati sigg. insegnanti nel disimpegno del ridetto ufficio, avvenne che l'Abbate Nerici si trovò a dover far lezione ad un numero assai grande di Signorine, e la signora Borrini per lo contrario vide il numero delle sue Alunne assottigliarsi per modo, che negli ultimi giorni dava le sue lezioni a due signorine soltanto.

Frattanto nel giorno 25 Agosto del corrente anno comparve nel *Moccolino* foglio Ebdomadario di questa oittà un articolo inserto sotto la rubrica di — Nostra corrispondenza — col quale par-

landosi dei Consigli scolastici in generale, e dicendosi che questi fino al presente » *si sono cullati in una dolce inerzia dando prova di lasciar correre per indolenza; e che il Gesuitismo bandito in pubblico trionfa negli Istituti di educazione*=, si scende a discorrere in modo non equivoco, ma anzi manifestissimo dell' istituto di s. Ponziano, e relativamente all' Abbate Nerici si viene a dire che egli è affatto ignorante nell' Arte Musicale, e che la sua qualità di Prete, la protezione, e non il merito contribuiscono a tenerlo nell' affidatogli ufficio — Basta per altro leggere il citato articolo, che io mi astengo dal qualificare, per comprendere a colpo d' occhio che lo scrittore del medesimo non fu davvero guidato da quello spirito di moderazione, di imparzialità, e di verità, senza del quale anche la Stampa invano si atteggia ad organo della pubblica opinione di una città, o di un paese. L' opinione pubblica di Lucca fece dell' articolo in discorso il giudizio che meritava; e l' Abbate Nerici non diminuì punto nella stima che i suoi concittadini giustamente gli tributano per la sua non comune perizia nell' Arte Musicale —. Per altro si comprese subito anche dai meno veggenti che quell'articolo era un segno precursore di non lontana tempesta; e per nessuno fu più un mistero che i nemici del Nerici avrebber trovato modo di abusare a suo danno della buona fede della superiore Autorità Provinciale. Infatti il Consiglio Provinciale scola-

stico di Lucca nel giorno 9 del corrente mese di Novembre deliberava a proposito dello insegnamento musicale nello Istituto di s. Ponziano — ivi = » *Che debba cessare l' attuale provvisorio* » *sistema circa l' insegnamento della Musica nell' Isti-* » *tuto di s. Ponziano, adottato colla deliberazione* » *del 6 Aprile 1864, prescrivendo doversi affidare* » *l' insegnamento medesimo ad un solo maestro* =. » *Che debba essere invitata la Direttrice per mezzo* » *del Deputato di detto Istituto a presentare il più* » *sollecitamente possibile al sig. Prefetto le sue pro-* » *posizioni per la nomina definitiva di un solo in-* » *segnante* « —. A chiunque fornito, non dirò di acume, e penetrazione speciale, ma di semplice buon senso, sembrerà certamente, leggendo il deliberato suddetto, che il Consiglio scolastico intendesse a conseguire soltanto i due scopi seguenti: 1. Cessazione della *provvisorietà* nello insegnamento della musica nello Istituto di s. Ponziano, introdotta col deliberato del 6 Aprile 1864; — 2. affidamento della predetta scuola ad un solo insegnante, anzichè a due. E la egregia e benemerita signora Direttrice dell' Istituto prelodato, uniformandosi appunto al contenuto della deliberazione surriferita, e in base a quanto dispone in proposito il Regolamento in vigore, proponeva nel 13 dello stesso mese di Novembre ad unico insegnante la musica nel prefato Istituto il sig. Abbate Luigi Nerici; scelta, e proposta che, Espertissima com' Ella è nell' arte musicale, Le veniva sugge-

rità dalla eccellente prova che l'Abbate Nerici avea dato di se nel corso non breve di due anni e mezzo; e questa proposta ebbe l'approvazione e l'appoggio del sig. Deputato dell'Istituto predetto.

Ma il Consiglio scolastico (e qui la logica comincia davvero a fargli difetto) con suo deliberato del giorno 15 di detto mese, dichiarava — ivi — *Che colla deliberazione adottata nella suddetta adunanza (del 9 Novembre) fu manifestamente espresso il concetto di far cessare il provvisorio sistema dello insegnamento musicale affidato alla signora Borrini, ed al sig. Abbate Nerici, con esclusione di ambedue dallo ulteriore insegnamento medesimo, in quantochè dalla relazione di due distinti Professori, che servi di base alla citata deliberazione, venne a risultare che il sistema dei due insegnanti suddetti non avea dato prova di felici risultati —. Che per logica conseguenza delle premesse che motivarono la suindicata deliberazione ne deriva la intuitiva conclusione che ambedue gli insegnanti provvisorj venivano ad essere dispensati dal respettivo ufficio e non poteva quindi limitarsi tale dispensa, come la limitò il sig. Deputato, alla sola maestra signora Carolina Borrini —. Che sia invitato il Deputato di s. Ponziano ad eseguire pienamente la deliberazione del 9 Novembre andante, licenziando dallo insegnamento anche il sig. Abbate Nerici, e ad invitare la sig. Direttrice dell'Istituto medesimo a presentare nuova proposta di altro soggetto, non potendo essere ac-*

colta quella fatta nella persona del rammentato sig. Nerici, in conformità della deliberazione antedetta del 9 Novembre. Tutto ciò venne sanzionato con voti favorevoli cinque, avendo dichiarato il sig. Avvocato Massei di emettere il suo voto contrario « —. In esecuzione di questo deliberato il sig. Deputato che presiede alla amministrazione del surriferito Istituto con sua officiale del giorno 19 Novembre cadente dispensava il sig. Abbate Nerici dall' ufficio di maestro di musica, e di esperimento nell' Istituto stesso —. Qui per altro, a complemento, e per la intelligenza della storia che ora narriamo, conviene aggiungere che in epoca anteriore al 9 Novembre il prefato Consiglio scolastico volle accertarsi della capacità nell' arte musicale del signore Abbate Nerici come pure della signora Borrini; e per giungre a tale scopo ecco il metodo singolare che tenne. Incaricò due Esperti dell'Arte Musicale di recarsi all' Istituto, e quivi di fare le ricerche, e gli esami opportuni, e poi dirne al Consiglio il loro parere —. Andarono all' Istituto i due incaricati, e senza che il sig. Nerici ne fosse stato in modo alcuno avvertito, e perciò senza che Egli vi fosse presente, esaminarono alcune Alunne, e quindi rimisero al Consiglio scolastico la loro Relazione. Per quanto ci viene assicurato, la suddetta realzione non dava veruno appiglio ad arguire la incapacità dei due prelodati signori insegnanti. E noi lo crediamo pienamente; perchè non

possiamo davvero supporre che due distintissimi Professori, come sono quelli che stesero la Relazione prefata abbiano potuto avere la pretenzione (che in diritto sarebbe una manifesta ingiustizia ed in logica una ridicola inconseguenza) di portar giudizio sulla abilità di due insegnanti al seguito di un esame dato ad alcune loro alunne, senza la presenza, e, come suol dirsi, dietro le spalle degli insegnanti medesimi. Eppure, chi il crederebbe! il Consiglio scolastico prese quella Relazione a base dei due deliberati surriferiti; e in quello specialmente del 15 Novembre disse in termini espliciti, come già si è superiormente osservato, che dalla Relazione dei due distinti Professori incaricati era venuto a risultare *che il sistema dei due insegnanti predetti non avea dato prova di felici risultati; e che per logica conseguenza delle premesse che motivarono la suindicata Deliberazione* (quella del 9 Novembre) *ne deriva la intuitiva conclusione che ambedue gli insegnanti provvisorj venivano ad esser dispensati dal respettivo ufficio.* L'Abbate Nerici offrì di far prova della propria idoneità, e di esser sottoposto a un esperimento, ma non venne esaudito; domandò di produrre dei certificati di valentissimi Professori di Musica che attestavano della di lui capacità, ma non vennero ammessi —. E per questo modo l'Abbate Nerici si trovò pregiudicato fino al punto da esser dichiarato—*improponibile*—per un ufficio de-

finitivo, che in via provvisoria aveva pure disimpegnato per la non breve durata di due anni e mezzo, senza aver per parte sua dato mai luogo al benchè minimo reclamo a suo carico, e senza essere mai stato nè ammonito nè redarguito, sia dalle Autorità locali dell' Istituto, sia dalla superiore Autorità scolastica —. Così in pieno secolo decimonono, nel Regno della Libertà, in una primaria Città della colta e gentile Toscana si è trovato un Consiglio scolastico il quale ha tolto d' ufficio un insegnante per *asserta incapacità*, senza averlo fatto prima sottoporre ad un esperimento qualunque, e senza aver voluto attendere giustificazioni di sorta alcuna. E questa, o signor Ministro, è la storia genuina dei fatti che interessano l' Abbate Nerici, e che lo hanno determinato a fare appello alla giustizia di V. E.

Passando adesso ad esaminare dal lato giuridico l' operato del Consiglio Provinciale scolastico di Lucca verso l'Abbate Nerici, si è tosto forzati a ravvisarvi una flagrante violazione delle leggi vigenti in tema di insegnamento, ed un manifesto eccesso di potere.

Anzitutto sarebbe fortemente a dubitarsi della competenza del prelodato Consiglio scolastico ad assumere le surriferite misure.

Infatti il Regolamento del 23 Maggio 1854 attualmente in vigore nell' Istituto di s. Ponziano all'art. 9 così dispone: — ivi — « *Sulla proposi-*

zione stessa (della signora Direttrice) E CON ANNUENZA DI S. A. I. E R. LA GRANDUCHESSA *nomina* (il Regio Deputato) *i Maestri esterni; e di concerto colla Direttrice li sospende, e li licenzia,* RENDENDONE CONTO ALLA PREFATA I. E R. A. S. —. E l'art. 118 così si esprime: — ivi — *I Maestri esterni sono nominati dal Deputato nei modi stabiliti nell' art.* 9 — «. E finalmente l'art. 168 dispone che — » *Piacendo alle famiglie delle Educande di farle istruire anche nella musica, e nel ballo* DEVONO LE MEDESIME SOPPORTARNE LA SPESA, *ed i Maestri devono essere approvati dal Deputato, di concerto colla Direttrice,* E CON ANNUENZA DI S. A. I. E R. LA GRAN DUCHESSA « —. Ora per tutte queste disposizioni è manifesto che nella nomina dei Maestri esterni, e tale è appunto l' insegnante la Musica, l' Autorità Governativa a cose ordinarie non c' entra per nulla, e non può, senza uscire dalla sfera della propria competenza, prendervi una ingerenza diretta ed immediata. Ed invero: il succitato Regolamento nei surriferiti articoli non richiede già che nella nomina dei Maestri esterni debba intervenire l'annuenza e l'approvazione *del Principe, del Ministero, o di altra pubblica Autorità dello stato,* ma vuole soltanto che vi concorra l'annuenza della in allora Gran Duchessa di Toscana, che aveva assunto sotto la sua speciale protezione l' Istituto in discorso— Ma la Gran Duchessa non era il Principe, non era una pubblica Autorità; era un alto e distinto Per-

sonaggio dello Stato, e nulla più. Ora questo Personaggio è venuto a mancare senza che abbia avuto luogo il rimpiazzo. Quindi l' unica conseguenza che può logicamente dedursene si è, che l' Istituto di s. Ponziano essendo rimasto senza l'Alta Protettrice che gli era stata assegnata col succitato Regolamcoto, e non essendovi chi oggi sia stato a Lei surrogato in siffatto ufficio, s' intende cessato e tolto l' ufficio stesso, e conseguentemente abolite le operazioni, e funzioni tutte che lo componevano. Per cui attualmente per la nomina dei Maestri esterni nell' Istituto di s. Ponziano basterà il concorso della signora Direttrice, e del signor Deputato nel modo appunto indicato dall' art. 9 del Regolamento suddetto. Questo è quanto suggeriscono le regòle più elementari ed ordinarie della logica e del buon senso. Il Consiglio Provinciale scolastico è una Pubblica Autorità, rappresenta, come dimostreremo fra poco, nelle sue attribuzioni il Ministero della Istruzione Pubblica, in una parola, il Governo; non è subentrato nella rappresentanza di *veruna persona privata*, e molto meno in quella della prefata Alta Protettrice, perchè non ci è legge speciale che lo dica. Con qual diritto adunque ha preteso di interloquire nella scelta a Maestro di musica che l'Autorità locale dell' Istituto di s. Ponziano avea fatto nella persona del sig. Abbate Nerici? Evidentemente con verun diritto di sorta, e con manifesto

eccesso dei limiti al Consiglio medesimo segnati dalle Leggi che stabiliscono la cerchia delle sue attribuzioni. Conveniamo ancor noi che se le Autorità preposte alla Direzione del ricordato Istituto, col pretesto di esercitare la facoltà che loro accorda l' art. 9 del ridetto Regolamento, volessero introdurre nell' Istituto stesso ad esercitare l' ufficio di Maestro esterno una persona che fosse *per le sue accertate qualità* assolutamente incompatibile colla natura e coll' indole di uno stabilimento di educazione femminile, potrebbe il Consiglio Provinciale scolastico assumere cognizione del fatto, e proporre al Ministero della Pubblica Istruzione le relative misure. Ma fra questa specie di sorveglianza, ed una ingerenza immediata, e diretta corre un' immenso divario. In quel caso sarebbe la Pubblica Autorità che in forza dell' alta tutela che è destinata ad esercitare su tutti gli Istituti di educazione che sono nello Stato, interviene *a correggere* l' operato irregolare delle Autorità preposte alla Direzione di alcuno degli Istituti medesimi, ed *a riparare un' inconveniente*, che queste ultime avrebbero fatto nascere; nel caso invece dell'Abbate Nerici è il Consiglio scolastico, che come rappresentante del Governo pretende di esercitare un ufficio di *ordinaria amministrazione* che il Governo anche attuale non ha a se medesimo riservato, ma che ha rilasciato alle Autorità locali del predetto stabilimento tal quale lo aveva alle medesime con-

ferito il cessato regime lorenese, come ne fa fede la conferma di recente avvenuta del Regolamento superiormente citato —. È forza pertanto concludere che, se il Consiglio scolastico trova nell'operato delle Autorità preposte alla Direzione dell'Istituto di s. Ponziano degli abusi da correggere, o degli inconvenienti da togliere, e adotta, o provoca secondo i casi i provvedimenti opportuni, agisce dentro la sfera delle proprie attribuzioni; ma se invece pretende di sopraimporsi alle predette Autorità locali, e di associarle nell'ordinario esercizio di quelle operazioni, per le quali a tenore del ridetto Regolamento occorreva soltanto l'annuenza della nominata Alta Protettrice, e non era necessaria veruna approvazione Governativa, commette un'eccesso di potere, ed esce dai limiti della propria competenza.

Ma ammettiamo pure in ipotesi che l'Autorità Governativa sia subentrata nel protettorato che esercitava verso l'Istituto di san Ponziano L'ex Granduchessa di Toscana. Nondimeno anche in questo caso la succitata Deliberazione consigliare del 15 Novembre corrente non cessa di essere un deplorevole eccesso di potere. Per persuadersene basta consultare la Legge che istitui i Consigli scolastici nelle Provincie della Toscana, e che ne determinò le incombenze, e le attribuzioni. Questa Legge è il Regio Decreto del 26 Marzo 1863. All'Art. 3 così dispone: = ivi = » *È ufficio del*

» *Consiglio di vegliare l' osservanza di tutte le di-*
» *scipline vigenti per l' istruzione secondaria classica,*
» *e tecnica, la normale, e magistrale, e la primaria;*
» *di promuovere il maggiore incremento, e di ser-*
» *vire nel distretto della respettiva Provincia di or-*
» *gano intermediario fra le Amministrazioni locali*
ed il Governo centrale =. E l' Art. 4 è concepito nel seguente modo: = ivi = *Al medesimo sono inoltre delegate tutte le attribuzioni spettanti al Ministero di Pubblica Istruzione che sono designate negli articoli* 5, *e* 3 *del Decreto del Regio Governo di Toscana, portante la data del* 31 *Gennaio* 1860, *in quanto concerne i concorsi alle Cattedre dei Ginnasii, e negli articoli* 2. 5. 8. 10. 12. 14. 20. 22 *e* 23 *della legge organica sulla istruzione secondaria, e primaria, portante la data* 10 *Marzo* 1860 =. E l' art. 6 è del tenore seguente: = ivi = *Dipenderanno pure dal Consiglio tutte le Potestà preposte agli Istituti d' istruzione secondaria, e primaria le quali perciò si terranno in diretto rapporto col Presidente di esso.* = Essendo soltanto queste le disposizioni legislative che si riferiscono alle attribuzioni dei Consigli scolastici nelle provincie della Toscana, e che ne determinano la estensione, (1) si scorge a

(1) Intendiamo dire che le suindicate Leggi sono le *sole disposizioni fondamentali*, le quali stabiliscono la competenza dei Consigli Scolastici nelle Provincie Toscane. Esistono ancora delle Disposizioni posteriori, come il Decreto Ministeriale del dì 8 Aprile 1865, ed il Regolamento Organico per i Con-

colpo d'occhio che le attribuzioni stesse si dividono in due serie fra loro separate e distinte. L'una si riferisce alla vigilanza sullo andamento della Pubblica Istruzione, alla promozione dello sviluppo e maggiore incremento della istruzione medesima, ed al servire che fa il Consiglio scolastico come organo intermediario nel distretto della respettiva Provincia fra le Amministrazioni locali ed il Governo Centrale, e per questa parte i Consigli scolastici delle Provincie Toscane esercitano la loro azione su tutto quanto attiene al Pubblico insegnamento. L'altra serie poi di attribuzioni comprende altrettanti atti, altrettante operazioni determinate e speciali che prima spettavano al Ministero della Pubblica Istruzione, e in ordine a questa seconda serie è manifesto che i Consigli scolastici della Toscana non possono esercitare che quelle attribuzioni espressamente dalla legge indicate, per la ragione semplicissima che chi ha un mandato limitato e speciale non può operare altro che quelle cose alle quali è stato esplicitamente autorizzato dal proprio mandante. Ora se noi consultiamo gli articoli delle

sigli Provinciali Scolastici del Regno, approvato con Regio Decreto del 1° Settembre di detto anno; ma queste ultime Disposizioni, se si eccettuino alcune attribuzioni di ben lieve entità e di piccolo dettaglio che danno ai Consigli Scolastici, riguardano più tosto il modo di attuazione, ed esecuzione delle facoltà accordate ai Consigli stessi colle Leggi precedenti, e nulla poi dispongono di speciale relativamente agli Istituti della natura di quello di s. Ponziano.

leggi del 31 Gennaio 1860, e 10 Marzo di detto anno, cui si riferisce l'art. 4 del succitato Regio Decreto, e che comprendono tutte le speciali attribuzioni che prima spettavano al Ministero della Istruzion Pubblica, e che oggi nelle provincie Toscane sono state delegate ai Consigli scolastici, troviamo che il Regio Decreto del Governo della Toscana del 31 Gennaio 1860 agli articoli 3. e 5. si occupa dei concorsi alle Cattedre dei Ginnasii, e la legge organica sulla istruzione secondaria e primaria del 10 Marzo di detto anno all' art. 2 dispone che le Comunità potranno aumentare il numero delle scuole stabilite dalla Legge, previa l' approvazione del Ministero della Istruzion Pubblica, e di quello dell'Interno; all'art. 5 dispone che in tutte le Comunità vi dovrà essere almeno una scuola elementare maschile, e una scuola elementare femminile, e più d' una se il numero della popolazione lo richieda a giudizio del Ministro della Istruzione Pubblica; nell' art. 8. stabilisce che in ogni scuola elementare sarà insegnato il Catechismo da un Ecclesiastico, che dovrà adoperare il testo di un Catechismo approvato dal Vescovo della Diocesi nella quale è posta la scuola, e dal Ministro della Istruzione Pubblica; L' art. 10 si riferisce alla concessione del Diploma di Maestro, e di Maestra di scuola elementare; L' art. 12 riguarda gli emolumenti assegnati dalle Comunità ai Maestri; L' art. 14 stabilisce che vi dovranno essere le scuole tecniche

superiori in Firenze, e in Livorno; e quelle inferiori nelle Città dove è posto un Liceo; e potranno essere istituite anche altrove a proposta delle Comunità, e a giudizio del Ministero della Istruzione pubblica; L'art. 20 parla dei luoghi dove dovrà, o potrà essere istituito un Ginnasio; L'art. 22 dichiara a chi deve far carico il mantenimento dei Ginnasii; e finalmente l'art. 23. dispone, che i Direttori dei Ginnasii saranno nominati dalle Comunità con l'approvazione del Ministro della Istruzione Pubblica. E questi sono tutti, e i soli atti, tutte e le sole operazioni che prima venivano insieme a molte altre direttamente esercitate dal Ministero della Istruzion pubblica, e che col Regio Decreto del 26 marzo 1863 sono state delegate ai Consigli scolastici delle provincie Toscane. Ma fra queste operazioni non figura certamente quella di concorrere e prender parte immediata e diretta alla nomina dei Maestri esterni in un Istituto di educazione come quello di san Ponziano; e molto meno figura la facoltà di limitare all' Autorità direttrice di un siffatto Istituto l'esercizio del diritto di nomina, col dichiarare la improponibilità del tale, o tal altro soggetto da Lei proposto. Dunque? Dunque il Consiglio scolastico della Provincia di Lucca colla sua deliberazione del 15 Novembre corrente è uscito dai limiti del mandato assegnatogli dalla Legge. Quando pure l' Abbate Nerici avesse meritato il trattamento ricevuto, il Consiglio dovea limitarsi a por-

tare la cosa a cognizione del superiore Governo Centrale, e poteva tutto al più spingersi anche a proporre quella misura che più gli fosse sembrata opportuna; ma qui doveva assolutamente arrestarsi. E soltanto il Regio Ministero della Pubblica Istruzione avrebbe avuto facoltà di adottare a danno del Nerici un provvedimento della natura di quello che fu preso colla Deliberazione consigliare del 15 Novembre suddetto.

Ma anche fatta astrazione dalla Autorità da cui emana, e considerata soltanto nella sua intrinseca moralità e valore, la misura presa a pregiudizio dell' Abbate Nerici è improntata della più manifesta ingiustizia. Infatti tale misura non può apprendersi che nel senso di una vera e propria punizione, perchè inabilitando un Cittadino all' esercizio di un ufficio retribuito che esige una capacità speciale e distinta, ed inabilitandolo dopo chè per circa due anni e mezzo ha disimpegnato l' ufficio stesso, sul pretesto che il metodo da lui seguito non abbia dato resultati felici, viene questo Cittadino, oltre il danno materiale, a risentirne anche uno morale incalcolabilmente più grande, per la diminuzione di stima che va necessariamente a soffrire nell' altrui opinione. Se adunque la misura adottata dal Consiglio scolastico a carico dell' Abbate Nerici è una punizione, non può che essere la conseguenza *di una vera ed accertata mancanza*, dell' operato cioè irregolare del Nerici stesso.

Se questa mancanza non esiste, o non è rimproverabile al Nerici; se questa irregolarità di operato non si trova altro che nella ferace immaginazione dell'Onorevole Consiglio scolastico, la misura adottata è una punizione senza delitto, e doventa perciò la massima delle ingiustizie.

Ora che veruno addebito serio, e giustificato possa farsi al sig. Abbate Luigi Nerici circa il modo con cui ha disimpegnato l'ufficio di Maestro di Musica nel Regio Istituto di s. Ponziano, si rileva anche dai motivi che lo stesso Consiglio scolastico ha addotto a fondamento del suo Deliberato del 15 Novembre; null'altro avendo saputo dire a carico del sig. Nerici, fuorchè *il metodo* di insegnamento da lui adoprato non avea dato felici resultati. Ma quando pure ciò fosse veramente provato, come non lo è, sarebbe per avventura tale un addebito da disfarsi senza precedente ammonizione ed avviso di un insegnante addetto già da due anni e mezzo ad un pubblico stabilimento, dove ha sempre riscosso l'approvazione e la stima delle Autorità preposte alla Direzione dello stabilimento medesimo? Nò certamente. Qualunque gentiluomo, o anche ogni uomo non tanto gentile che tiene persone al proprio servizio, se non è sodisfatto del modo che alcuna di esse adopra nel servire, comincia dallo avvisarla che non gli piace quel sistema, e le dice che cambi metodo, ma non la caccia via su' due piedi e senza preventiva am-

monizione di sorta, come si farebbe ad un uomo notoriamente facinoroso, od infame che a caso ci capitasse per casa. Eppure il Consiglio scolastico della Provincia di Lucca ha proceduto verso un insegnante addetto ad un Pubblico Istituto in un modo, che verun Privato adotterebbe verso l'infimo dei suoi servitori! E se si riflette, che prescindendo dal metodo di insegnamento, veruna altra irregolarità, verun'altra menda ha saputo segnalare il Consiglio a carico dell'Abbate Nerici nel disimpegno dello ufficio di Maestro che quest'ultimo ha esercitato nel prelodato Istituto, se si considera che anche i supposti difetti del metodo adoprato dal sig. Nerici non possono nè debbono ritenersi come sussistenti, e stabiliti perchè fu affatto illogico, e conseguentemente inidoneo e fallace il mezzo di prova che avrebbe dovuto accertarli, si resta dolorosamente sorpresi nel vedere da una superiore Autorità Provinciale scolastica adottata una misura che offende nel suo amor proprio un distinto cittadino, priva un Istituto di educazione di un insegnante che godeva la piena fiducia delle Autorità che ne sono preposte alla Direzione, e che trattandosi di istruzione non obbligatoria, trovava il più eloquente attestato della propria capacità nel numero non piccolo delle Signorine che istruiva, e toglie il pane ad una povera e desolata famiglia, alla quale il sig. Nerici

soccorreva, cedendo la metà de' suoi lucri, come superiormente si è detto —.

Io credo, o Signor Ministro, di aver discorso quanto basta, perchè Ella si persuada che l'Abbate Nerici ha pienamente ragione di domandare la revoca della Deliberazione presa a suo carico dal Consiglio scolastico della Provincia di Lucca nel giorno 15 Novembre corrente; e nutro ferma fiducia che V. E. vorrà revocare tale deliberazione, e vorrà togliere per questo modo la nota *di improponibilità* ad insegnante la Musica nel Regio Istituto di s. Ponziano che grava sulla persona dello stesso Abbate Nerici al seguito della ridetta Deliberazione.

Che è quanto ec. ec.

Di Vostra Eccellenza

Lucca — Di studio li 29 novembre 1866.

Ossequiosissimo
Avv. CIPRIANO PELLEGRINI